



Città di Modica

www.comune.modica.rg.it
Il Sindaco

Prot. n. _____ Del _____

IL SINDACO

Oggetto: Ripristino utilizzo a scopo potabile delle zone servite dal serbatoio idrico Santa Teresa: Corso San Giorgio, Corso Umberto, Via Fontana, Corso Garibaldi, quartiere Sant'Andrea, Giacanta e vie limitrofe.

Premesso che con comunicazione assunta al prot. dell'Ente al n. 6778 del 10.02.2025, la Società Iblea Acque S.p.A. in House Providing quale gestore del servizio idrico integrato, comunicava delle criticità all'interno dei Serbatoi idrici "Sacro Cuore" e "Santa Teresa";

Che in riferimento all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine della salvaguardia della salute pubblica in qualità di autorità sanitaria locale, è stata emessa ordinanza sindacale di non potabilità dell'acqua prot. n. 6827 del 10.02.2025, per le zone servite dai serbatoi idrici "Sacro Cuore" e "Santa Teresa" e nello specifico: Via Tirella, Via Modica Sorda, Via Cozzo Rotondo, Via Trapani Rocciola e vie limitrofe, Corso San Giorgio, Corso Umberto, Via Fontana, Corso Garibaldi, quartiere Sant'Andrea, Giacanta e vie limitrofe;

Richiamata la propria ordinanza prot. n. 9651 del 25.02.2025 ad oggetto "Ripristino utilizzo a scopo potabile delle zone servite dal serbatoio idrico Sacro Cuore: Via Tirella, Via Modica Sorda, Via Cozzo Rotondo, Via Trapani Rocciola e vie limitrofe".

Vista la nota pervenuta via pec assunta al prot. dell'Ente al n.10182 del 27.02.2025, con la quale la Società Iblea Acque S.p.A. sulla scorta degli esiti dei controlli effettuati, comunica relativamente alle zone servite dal serbatoio idrico "Santa Teresa" che i valori espressi rispettano i limiti di legge;

Preso atto pertanto che sono cessate le ragioni che hanno portato in via precauzionale all'emanazione dell'ordinanza prot. n. 6827 del 10.02.2025 contenente il divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile nelle zone servite dal serbatoio idrico "Santa Teresa";

Ritenuto di poter revocare l'ordinanza sindacale prot. n. 6827 del 10.02.2025;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse la revoca dell'ordinanza sindacale prot. n. 6827 del 10.02.2025.

INFORMA

Ai sensi dell'art. n 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- al Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASP n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica;*
- Alla Società Iblea Acque S.p.A. in House Providing;*
- Al Dirigente del I Settore*
- Al Dirigente del III Settore;*
- alla Prefettura di Ragusa,*
- alla Questura di Ragusa,*
- al Commissariato della Polizia di Stato di Modica,*
- al Comando Compagnia Carabinieri di Modica,*
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica,*
- al Comando di Polizia Locale*

Che la presente Ordinanza:

- sia Pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente;*
- sia diffusa attraverso la trasmissione agli organi di stampa locali.*

*Da Palazzo San Domenico
Modica 28.02.2025*

Il Sindaco
Maria Montisteri Caschettò